



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6 CGS – responsabilità diretta della società - responsabilità oggettiva - principi generali

Descrizione

L'art. 6 del Codice, che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica, distingue tre differenti ipotesi. 1) Il primo comma, configura la responsabilità c.d. "diretta" della società, la quale risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l'effettiva utilità per l'ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; 2) le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della "responsabilità oggettiva" in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti "interni" o "esterni" alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all'elemento soggettivo; 3) ai sensi del comma 4, i club calcistici sono tenuti a garantire e, in difetto, a rispondere della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. Tale ipotesi delinea una fattispecie di responsabilità c.d. "presunta", connotata da una presunzione di tipo relativo, superabile quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito. La responsabilità ex art. 6, commi 2, 3 configura un trasferimento in capo alla società di calcio, della responsabilità soggettiva di tutte le persone che, a vario titolo, agiscono nell'interesse della società, o che comunque svolgono un ruolo rilevante nell'ambito dell'attività sportiva, prescindendo da qualunque valutazione in merito all'antigiuridicità della condotta nonché da qualsivoglia giudizio di colpevolezza in capo alla società (CFA - Sezioni unite, decisione n. 58/CFA/2021-2022).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 49/CFA/2023-2024/C

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

art. 6, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0049 CFA del 20 ottobre 2023 (Procura federale interregionale/Sig. Giuseppe Vinci)